



PROVVEDIMENTI APPROVATI

Nuovo Regolamento sul potere di impugnazione dell'ANAC

CIRCOLARI, PARERI, RISOLUZIONI

Diversità di genere nelle quotate: nuove raccomandazioni del Codice di Autodisciplina

GIURISPRUDENZA DI LEGITTIMITA'

L'amministratore risponde di mala gestio anche se i fatti erano conosciuti

I Sindaci rispondono in solido con gli amministratori

In caso di mancata Opa il socio ha diritto al risarcimento per perdita di chance

Obbligo di agire informati rafforzato per gli amministratori senza deleghe di una banca

Nulla il rinvio a giudizio dell'ente senza interrogatorio del legale rappresentante

È possibile opporsi alla registrazione anche in forza di un marchio debole

Nuovo Regolamento sul potere di impugnazione dell'ANAC

Delibera dell'Autorità Nazionale Anticorruzione del 13 giugno

Il 17 luglio 2018 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 164 la Delibera dell'Autorità Nazionale Anticorruzione del 13 giugno scorso, contenente il "Regolamento sull'esercizio dei poteri di cui all'articolo 211, commi 1 -bis e 1 -ter , del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50 e successive modificazioni e integrazioni". In particolare, il Regolamento disciplina il potere dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) di agire innanzi al giudice amministrativo (c.d. ricorso diretto, cioè senza previa interlocuzione con la stazione appaltante) per l'impugnazione dei bandi e degli altri atti generali e dei provvedimenti emessi da qualsiasi stazione appaltante, nel caso in cui ritenga che siano state violate delle norme in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Il Regolamento in parola introduce altresì la possibilità di un ricorso c.d. indiretto, previo parere motivato, in cui l'esercizio dell'impugnazione presuppone una previa diffida alla P.A. in caso di gravi violazioni delle norme in materia di contratti pubblici.

[torna su](#)

Diversità di genere nelle quotate: nuove raccomandazioni del Codice di Autodisciplina

Comunicato del 17 luglio 2018 del Comitato di Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A.

Con il Comunicato in commento, pubblicato il 17 luglio scorso, Il Comitato per la *Corporate Governance* di Borsa Italiana S.p.A. ha reso note le modifiche apportate al Codice di autodisciplina per le società quotate, raccomandando esplicitamente la diversità, anche di genere, nella composizione degli organi sociali. Infatti, con riferimento alla composizione sia del consiglio di amministrazione sia del collegio sindacale, il Comitato promuove il mantenimento degli obblighi imposti dalla legge n. 120 del 2011 (c.d. Golfo-Mosca) relativi alla promozione della diversità, anche di genere. Il nuovo Codice raccomanda, dunque, il mantenimento della quota minima di un terzo per i consiglieri del "genere meno rappresentato", adottando però un approccio sistematico e innovativo rispetto alla legge e all'evoluzione delle *best practice* internazionali. La portata innovativa delle modifiche si manifesta sin dalla formulazione del principio, che non si limita a raccomandare l'obiettivo della *board diversity*, ma esplicita anche una chiara gerarchia dei criteri che dovrebbero orientare gli azionisti e il consiglio stesso nella definizione della composizione ottimale degli organi sociali.

[torna su](#)

L'amministratore risponde di mala gestio anche se i fatti erano conosciuti

Corte di Cassazione- Sezione Civile- Sentenza 25 luglio 2018 n. 19742

Con la sentenza in commento la Corte di Cassazione ha ritenuto che il presidente del CdA, munito di deleghe, risponda per *mala gestio* anche se le operazioni contestate erano conosciute dai soci e dagli altri membri CdA. In particolare, la Corte di legittimità ha ritenuto irrilevante la predisposizione di una scrittura privata - sottoscritta dal legale rappresentante della società – con cui veniva dichiarata l'avvenuta conoscenza da parte degli altri amministratori e dei soci di tutte le operazioni compiute dall'amministratore con deleghe. Sul punto, la Corte ha precisato che la suddetta scrittura privata non può avere valenza confessoria poiché solo una delibera assembleare è idonea a prevedere la rinuncia o la transazione in ordine ai suddetti rapporti tra la società e gli amministratori. La Corte di Cassazione ha altresì ricordato che la responsabilità degli amministratori con deleghe ha natura contrattuale per cui nell'esercizio delle loro funzioni è richiesta la diligenza professionale di cui all'art. 1176 comma 2 cod. civ..

[torna su](#)

I Sindaci rispondono in solido con gli amministratori

Corte di Cassazione- Sezione Civile- Sentenza 25 luglio 2018 n. 19743

Con la sentenza in commento, la Corte di Cassazione ha ritenuto che i sindaci rispondano in solido con gli amministratori per i danni cagionati alla società ove abbiano negligenzemente omesso un controllo. Nel caso di specie, la Corte di Cassazione ha ritenuto che i membri del collegio sindacale avrebbero dovuto effettuare adeguati ed approfonditi controlli in ordine alla stipula di tre contratti preliminari, conclusi dagli amministratori, che prevedevano una rateizzazione in favore del promissario acquirente, nonostante una situazione finanziaria critica della società promissaria alienante. In particolare, ad avviso della Suprema Corte, per configurare la responsabilità in capo ai sindaci non è necessario individuare specifici comportamenti in contrasto con il dovere di vigilanza ex art. 2407 cod. civ., ma è sufficiente che gli stessi componenti del collegio sindacale non abbiano rilevato violazioni macroscopiche o non siano intervenuti di fronte ad atti di dubbia legittimità sottoponendoli all'attenzione dell'assemblea dei soci o denunciandoli al PM.

[torna su](#)

In caso di mancata Opa il socio ha diritto al risarcimento per perdita di chance

Corte di Cassazione- Sezione Civile- Sentenza 25 luglio 2018 n. 19741

Con la sentenza in commento la Corte di Cassazione ha chiarito che il danno procurato all'azionista per il mancato lancio dell'offerta pubblica d'acquisto (Opa) vada quantificato tenendo in considerazione la differenza tra il prezzo previsto dall'Opa ed il valore effettivo del titolo. In particolare, la Corte di legittimità ha escluso che il danno possa essere determinato prendendo in considerazione, in maniera automatica, il risultato economico ipotetico che si sarebbe ottenuto qualora l'Opa fosse andata a buon fine. La Corte ha, invece, ritenuto che il danno subito dall'azionista rientri nella categoria di danno da perdita di *chance* per il mancato disinvestimento, che sarebbe stato assicurato dal lancio di un'Opa. In merito alla quantificazione del danno, per evitare meccanismi automatici, è necessario che il giudice prenda in considerazione il prezzo del rimborso delle azioni previsto nell'ipotesi del lancio di Opa con il loro successivo ed effettivo andamento in borsa nell'arco di tempo tra la violazione dell'obbligo di Opa e l'effettivo disinvestimento della partecipazione del socio.

[torna su](#)

Obbligo di agire informati rafforzato per gli amministratori senza deleghe di una banca

Corte di Cassazione – Sezione Civile – Sentenza del 16 luglio 2018 n. 18846

Con la sentenza in oggetto, la Corte di Cassazione ha ricordato che, sebbene a seguito della riforma del diritto societario, non sussista più in capo agli amministratori privi di deleghe un obbligo di vigilanza, in forza dell'art. 2381 cod. civ. permane sugli stessi un obbligo di agire informati. In particolare, la Suprema Corte ritiene che tale obbligo sia rafforzato nel caso in cui il soggetto coinvolto sia membro dell'organo amministrativo di una banca, dal momento che in tale ambito vengono coinvolti interessi tutelati a livello Costituzionale, quali il risparmio. Conseguentemente, precisa la Corte di Cassazione, per gli amministratori privi di deleghe di un istituto bancario, il dovere di agire informati corrisponde ad un obbligo di costante aggiornamento e di adeguata conoscenza del *business bancario*, in quanto *“hanno l'obbligo di contribuire ed assicurare un governo efficace dei rischi di tutte le aree della banca”*.

[torna su](#)

Nulla il rinvio a giudizio dell'ente senza interrogatorio del legale rappresentante

Corte di Cassazione – Sezione Penale – Sentenza dell'11 luglio 2018 n. 31641

Con la sentenza in commento, la Corte di Cassazione ha dichiarato che è nulla la richiesta di rinvio a giudizio dell'ente - per i reati commessi ai sensi del D.lgs. 231/2001 - nel caso in cui non sia stato invitato il legale rappresentante della stessa società a rendere interrogatorio, come richiesto dall'art. 416 cod. proc. pen. Sul punto, la Suprema Corte ricorda che in ambito di responsabilità amministrativa degli enti sussiste un principio di sussidiarietà tra le norme di procedura dettate all'interno del D.lgs. 231/2001 e quelle previste dal codice di procedura penale. Pertanto, in forza del predetto principio, le disposizioni processuali del D.lgs. 231/2001 devono essere integrate con quelle contenute nel codice di rito penale, per quanto compatibili. Conseguentemente, nel caso di specie, la Corte di Cassazione non ha ritenuto incompatibile il “sistema 231” con l'art. 416 cod. proc. pen., il quale, per l'appunto, prevede la nullità del rinvio a giudizio ove l'imputato non sia stato preventivamente invitato a rendere interrogatorio. In particolare, tale incompatibilità non sussisterebbe, tra l'altro, perché l'art. 59 del D.lgs. 231/2001 prevede espressamente che la contestazione dell'illecito amministrativo sia contenuta nella richiesta di rinvio a giudizio, disciplinata dal suddetto art. 416 cod. proc. pen.

[torna su](#)

È possibile opporsi alla registrazione anche in forza di un marchio debole

Corte di Cassazione- Sezione Penale- Sentenza 13 luglio 2018 n. 18725

Con la sentenza in commento la Corte di Cassazione ha chiarito che il pre-utente di un marchio, sia esso debole o forte, ha il diritto all'uso esclusivo del segno distintivo, indipendentemente dalla forma o dalla denominazione da lui utilizzata nella fase di registrazione, la quale si pone su un piano diverso rispetto al diritto di pre-uso. Pertanto, pur rimanendo fermo il diritto al pre-uso, l'eventuale registrazione del marchio potrà essere dichiarata nulla qualora risulti ingannevole o comporti un rischio di confusione per l'utente medio. Inoltre, la Corte di legittimità non esclude che il pre-utente possa opporsi alla registrazione di un marchio di soggetti terzi qualora dimostri il pre-uso di un marchio simile o identico, nel contesto territoriale in cui è stato effettivamente diffuso, potendo

ricorrere a qualsiasi mezzo di prova ed anche alla testimonianza. A tal proposito la Corte di Cassazione ha precisato che non è determinante, nella valutazione del pre-uso, la scelta di non pubblicizzare a mezzo stampa, o tramite strumenti di telecomunicazioni, il marchio poiché può essere una precisa scelta imprenditoriale. Conseguentemente, nel caso di specie, la Corte di legittimità ha ritenuto che il titolare di un marchio, seppur debole, sia legittimato ad opporsi alla registrazione di marchi da parte di soggetti terzi, facendo valere il suo pre-uso rispetto alla data di richiesta di registrazione da parte di terzi.

[torna su](#)

Fonti

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana; Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea; Guida Normativa edita da "Il Sole24Ore"; Il Sole24Ore; ItaliaOggi; Bigweb - IPSOA; Sito ufficiale del Ministero delle Finanze; Sito ufficiale del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio; Sito ufficiale del Ministero dello Sviluppo Economico; Sito ufficiale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

A cura di

avv. Marco Moretti

avv. Maurizio Monterisi

avv. Ilaria Musto

LO STUDIO

LEGALITAX è uno studio integrato che conta 90 professionisti di cui 22 partner, avvocati e commercialisti. Lo studio, con sedi a Roma, Milano, Padova e Verona, mette a disposizione della clientela le sue competenze legali e fiscali per rispondere a tutte le necessità delle aziende nelle diverse fasi della loro vita. I clienti sono prevalentemente imprese italiane ed estere che investono e operano sul territorio italiano.

DISCLAIMER

Le informazioni contenute nel presente documento non sono da considerarsi un esame esaustivo né intendono esprimere un parere o fornire una consulenza di natura legale-tributaria e non prescindono dalla necessità di ottenere pareri specifici con riguardo alle singole fattispecie.

Milano

Piazza Pio XI, 1
20123 Milano
T +39 02 45 381 201
F +39 02 45 381 245
milano@legalitax.it

Roma

Via Flaminia, 135
00196 Roma
T +39 06 8091 3201
F +39 06 8077 527
roma@legalitax.it

Padova

Galleria dei Borromeo, 3
35137 Padova
T +39 049 877 5811
F +39 049 877 5838
padova@legalitax.it

Verona

Via Antonio Locatelli, 3
37122 - Verona
T +39 045 809 7000
F +39 045 809 7010
verona@legalitax.it